



DG 56-13

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0700825 21/10/2014 15,06

Mitt. : 5513 Direzione Generale per le riso...

Ass. : 51 Dipartimento della Programmaz...

Classifica : 8.



Ai Capi Dipartimento

Agli Uffici di Diretta Collaborazione
del Presidente

All'Autorità di Audit

Ai Direttori Generali

Agli Uffici Speciali

Ai Dirigenti delle UOD
per il tramite delle Direzioni Generali

e p.c.

All'Assessore al Bilancio, Ragioneria e
Tributi

LORO SEDI

TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE VIA PEC

Oggetto: Soccombenza della Regione Campania in giudizio – Pagamento delle spese di giudizio a favore del legale distrattario della parte vittoriosa – Ritenuta di acconto, rivalsa dell'IVA e obbligo di fatturazione - Direttive operative

La scrivente Direzione Generale sta riscontrando difformità di comportamento nella predisposizione dei decreti di impegno e liquidazione per il pagamento delle spese processuali nei giudizi in cui la Regione Campania è parte soccombente. La tematica in oggetto ricorre sovente nell'ambito di contenziosi civilistici, amministrativi e tributari ed assume particolare importanza in relazione al rimborso eventuale dell'IVA, all'obbligo di operare la ritenuta di acconto ai fini delle imposte dirette e in relazione alla documentazione giustificativa della spesa da conservare agli atti. Nell'ordinaria prassi processuale capita spesso che il giudice adito proceda a liquidare le spese legali sostenute dal contribuente vittorioso a totale carico della controparte soccombente. L'assolvimento del rimborso delle spese può essere innanzitutto disposto secondo due distinte modalità:

- **rimborso diretto ex art. 91, comma 1, c.p.c.:** il rimborso delle spese sostenute, tra cui sono ricomprese anche le competenze del legale, deve essere corrisposto direttamente alla parte vittoriosa, la quale, a sua cura, poi provvederà a liquidare la parte di spettanza del proprio difensore;
- **rimborso per distrazione ex art. 93, comma 1, c.p.c.:** il rimborso delle spese e degli onorari spettanti al difensore della parte vittoriosa, avviene in favore del medesimo, ma a cura del soggetto soccombente.

La modalità di pagamento disposta dal giudice è rilevante al fine di determinare le somme dovute dalla parte soccombente e per la documentazione contabile e fiscale da acquisire per poter predisporre il conseguente provvedimento di pagamento della spesa.

Nel caso di rimborso diretto, la presenza di una sentenza di condanna che prevede la liquidazione di spese, onorari ed accessori a carico dell'amministrazione regionale, quale atto immediatamente esecutivo, è sufficiente a determinare il sorgere di una obbligazione giuridicamente rilevante a carico della parte condannata.

Diverso è il caso in cui la sentenza prevede, invece, il rimborso per distrazione al difensore di parte vittoriosa dove, fermo restando la circostanza che l'obbligazione giuridicamente rilevante scaturisce dalla sentenza stessa, è necessario acquisire ulteriore documentazione, non solo per il rispetto di determinate disposizioni di legge come di seguito esposto, ma anche e soprattutto per definire l'effettivo *quantum* a carico della parte soccombente.

Tenuto conto che il difensore di parte ha reso la propria prestazione nei confronti del suo cliente nell'ambito dell'esercizio della propria professione, è sicuramente opportuno, nel caso di distrazione delle spese a favore del difensore, richiedere al professionista antistatario l'emissione di un regolare documento ai fini fiscali (cfr. anche parere dell'Avvocatura Regionale n. 0017/08/04/2009 PP reso con nota prot. 2009.0131940 del 16/02/2009) soprattutto al fine di valutare la rimborsabilità dell'IVA addebitata al cliente in rivalsa ex art. 18 del DPR n. 633/72. Ed infatti, l'art. 18 del DPR n. 633/72 assume quale principio basilare che, indipendentemente dal soggetto che effettua il pagamento, la prestazione professionale si considera resa dal difensore nei confronti del proprio cliente/committente al quale deve essere intestata la relativa fattura, e la cui emissione costituisce, per il professionista antistatario, un obbligo in mancanza del quale non ha diritto di operare la rivalsa obbligatoria dell'imposta sul valore aggiunto.

In tal senso si è espressa la prassi amministrativa con Circolare Ministero delle Finanze n. 203/1994 e Risoluzione n. 91/1998, richiamate anche da costante giurisprudenza della Cassazione in merito, non ultima la sentenza della Suprema Corte n. 7806 del 31/03/2010, la quale ha specificato che:

- nel caso in cui parte vittoriosa, destinataria della fattura del legale, sia soggetto passivo del tributo IVA e la causa sia inerente all'esercizio di impresa, arte o professione, la stessa ha diritto a recuperare l'IVA subito a titolo di rivalsa. Conseguentemente, il distrattario può richiedere alla controparte soccombente soltanto l'importo relativo all'onorario ed alle spese processuali e non anche all'IVA;
- nel caso inverso in cui parte vittoriosa non ha titolo per detrarre l'IVA assolta in via di rivalsa, il distrattario avrà titolo per ottenere da parte soccombente il pagamento oltre che dell'onorario e delle spese processuali anche dell'IVA esposta in fattura, risultando essa non connessa ad una specifica prestazione acquisita nell'ambito dell'esercizio di impresa, arte o professione ma elemento rappresentativo dell'intero debito della parte soccombente nei confronti del difensore.

Da quanto sopra ne discende che, al fine di ottenere il pagamento anche dell'IVA a cura di parte soccombente, il professionista oltre ad essere obbligato all'emissione della fattura, intestata al proprio cliente, dovrà evidenziare nel corpo della stessa che, anche per l'IVA, la "solutio" avviene da parte del soccombente non avendo il proprio assistito titolo a portare in detrazione la stessa ex art. 19 del DPR n. 633/72.

Completamente diversa è la stessa fattispecie in relazione all'obbligo di operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto delle imposte dirette. In tal caso l'art. 25 del DPR n. 600/73 espressamente stabilisce che i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta (tra i quali rientra la Regione Campania) e che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi, comunque denominati, per prestazioni di lavoro autonomo, sono tenuti ad operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte a titolo di acconto ad oggi fissata nella misura del 20%. Sulla scorta di tale dettato normativo ne deriva che le ritenute di

acconto dovute devono essere operate e versate all'Erario, nei termini di legge, dalla parte soccombente che effettua il pagamento, anche se la fattura del legale è emessa nei confronti della parte vittoriosa per prestazioni rese nell'interesse del terzo committente/vittorioso in virtù di una sentenza giudiziale di condanna.

Per quanto sopra esposto ed in conclusione, i provvedimenti di spesa conseguenti a sentenze di condanna da parte dell'amministrazione regionale al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio con distrazione a favore del difensore di parte vittoriosa, devono prevedere sempre il pagamento della ritenuta alla fonte a titolo di acconto e devono essere corredati della relativa fattura emessa dal difensore con destinatario il proprio cliente. Qualora sia dovuto dalla Regione anche il pagamento dell'IVA nella fattura stessa dovrà essere specificatamente indicato che la somma addebitata a tale titolo avviene a cura della Regione Campania non avendo il destinatario diritto a portare la stessa in detrazione ai sensi del DPR n. 633/72.

Non sono eseguibili, pertanto, i provvedimenti di spesa che contengano indicazioni difformi da quanto sopra, ovvero ai quali siano allegati documenti non aventi alcuna rilevanza fiscale (note spese, fatture proforma ecc.).

Il Dirigente UOD 12
Dr. Aurelio Vaccher



Il Dirigente di Staff
dr. Antonietta Mastrocola



Il Direttore Generale
Dr. Bruno Rosati



